Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 12 settembre 1969** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1968.

Istituzione e concessione in esercizio alla società per azioni Alitalia - Linee aeree italiane del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta internazionale n. 53 Roma-Atene-Khartoum-Addis Abeba-Nairobi e viceversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto il decreto presidenziale 4 giugno 1963, n. 2398, concernente l'istituzione dei servizi di trasporto aereo di linea e la concessione degli stessi alla società per azioni Alitalia - Linee Aeree Italiane, con sede in Roma e con capitale di L. 30 miliardi e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei servizi annesso al decreto presidenziale citato nelle premesse è aggiunto il servizio di trasporto aereo di linea nella rotta internazionale, Roma-Atene-Khartoum-Addis Abeba-Nairobi e viceversa.

Art. 2.

L'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1, è regolato dalla convenzione n. 181 di repertorio dell'8 settembre 1962, stipulata tra il Ministero della difesa-aeronautica e la predetta società, per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea ed approvata con il precitato decreto 4 giugno 1963, n. 2398.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1968

SARAGAT

SCALFARO — MEDICI — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — GUI — DE LUCA — RUSSO — BO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1969
Registro n. 11 *Bilancio trasporti, foglio n.* 99

(8269)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1969 l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Luigi Giangrossi è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Calabria, con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 2.

L'organico della carriera direttiva dell'ex coefficiente 900 del ruolo del genio civile consta in 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1969
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 73

(8429)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969.

Nomina del provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1969 l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Antonio Ianora è nominato provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 2.

L'organico della carriera direttiva dell'ex coefficiente 900 del ruolo del genio civile consta in 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 72

(8430)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1969.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 172, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova, in data 22 gennaio 1969, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Sebastiano Barozzi, presidente della citata commissione, e il dott. Enrico Minozzi, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, rispettivamente, con il dott. Giuseppe Andriuoli, attuale direttore dell'ufficio predetto e con il dott. Angelo Di Stefano;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Andriuoli e il dott. Angelo Di Stefanó sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Mantova e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Sebastiano Barozzi e del dott. Enrico Minozzi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 209

(8296)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 3, foglio n. 2, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 110 del 17 gennaio 1969, con la quale l'Unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di L'Aquila prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Giuseppe Consalvi con il sig. Pasquale Piccari;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pasquale Piccari è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Giuseppe Consalvi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 210

(8294)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Maracalagonis.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 gennaio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Maracalagonis;

Considerato che l'elenco della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Maracalagonis (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella

località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale, formato da rocce, cespugli ed alberi d'alto fusto nonchè da spiagge e cale sabbiose, visibili dal mare, dalla strada provinciale e da diversi luoghi del terreno circostante accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Maracalagonis (Cagliari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Dal confine territoriale col comune di Quartu Sant'Elena, lungo il mare fino al confine territoriale del comune di Sinnai, e da una linea a monte della strada provinciale per una profondità di 500 metri, o, dove fosse più vicino, dal crinale dei monti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Maracalagonis provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 luglio 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari.

Il giorno trenta del mese di gennaio, in seguito ad invito diramato il 16 del c.m., dal vice presidente, si è riunita presso la Sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

(*Omissis*).

E' iscritto all'ordine del giorno il seguente argomento:

Tutela panoramica delle fascie costiere dei comuni di: Sant'Anna Arresi, Maracalagonis e Pula.

La commissione all'unanimità decide di includere negli elenchi delle località panoramiche, per il comune di Maracalagonis, la fascia costiera: « Quadro naturale, costituito da rocce, cespugli ed alberi d'alto fusto, visibile dal mare, dalla strada provinciale e da diversi luoghi del terreno circostante ».

Confini: dal confine territoriale col comune di Quartu Santa Elena, lungo il mare fino al confine territoriale del comune di Sinnai, e da una linea a monte della strada provinciale per una profondità di 500 metri o, dove fosse più vicino, dal crinale dei monti.

(8194)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1969.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1969;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 106 — Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni sul territorio nazionale . . . . . L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 541 — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.000.000

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8438)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1969.

Autorizzazione all'ufficio del medico provinciale di Taranto a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1963, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie con rilascio dei relativi certificati validi per uso internazionale;

Vista la lettera n. 2738 dell'11 luglio 1969 del medico provinciale di Taranto riguardante la richiesta della autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Decreta:

L'ufficio del medico provinciale di Taranto è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(8562)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Smarano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 11 dicembre 1964, con la quale il comune di Smarano (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 33 del 24 novembre 1964;

Vista la delibera n. 18 del 30 maggio 1969 — approvata dalla giunta provinciale di Trento nella seduta del 20 giugno 1969 — con la quale il consiglio comunale di Smarano ha deciso di revocare la precedente delibera consiliare n. 33 del 24 novembre 1964 e di rinunciare, quindi, alla domanda di concessione sopra richiamata;

Vista la domanda in data 11 luglio 1969, con la quale il comune di Smarano (Trento), in esecuzione alla delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Smarano (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Smarano (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'eneriga elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 25 agosto 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(8032)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pescasseroli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1964, con la quale il comune di Pescasseroli (L'Aquila) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera della giunta municipale n. 214 del 9 dicembre 1964, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 60 del 20 dicembre 1966;

Visto il provvedimento n. 32 del 19 giugno 1969 — approvato dalla giunta provinciale amministrativa di l'Aquila nella seduta del 17 luglio 1969 — con il quale il consiglio comunale di Pescasseroli ha deliberato di chiedere il trasferimentao all'ENEL dell'impresa elettrica esercitata dal comune medesimo;

Vista la nota n. 2805 del 3 agosto 1969, con la quale il comune di Pescasseroli, in esecuzione alla delibera suddetta, ha chiesto a questo Ministero l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

Considerato che la richiesta suddetta comporta la rinuncia alla domanda di concessione sopra richiamata e il trasferimento all'ENEL;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pescasseroli (L'Aquila) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Pescasseroli (L'Aquila).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di L'Aquila con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di L'Aquila o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 26 agosto 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(8030)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1969.

Iscrizione del Consorzio cooperativo produttori agricoli, con sede in Trento, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 29 ottobre 1968, con la quale il Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA, con sede in Trento, via Bomporto, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento con foglio n. 3611 del 24 febbraio 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967, nonchè di quelli prescritti dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA, con sede in Trento, via Bomporto, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1969

Il Ministro: SEDATI

(8266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paolo Ruoppolo, console onorario d'Austria a Napoli.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Juan J. Hormillosa, console generale delle Filippine a Roma.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Yoshikazu Kanakura, console generale del Giappone a Milano.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfredo Barbaro, console onorario di Malta a Palermo.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Marino Sanguinetti, console onorario del Pakistan a Genova.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pierre Eigenmann, console onorario del Senegal a Milano.

(8206)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di esercizio venatorio e costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in agro di Viterbo.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 il divieto di esercizio venatorio istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939 n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino al 30 giugno 1970 con i decreti ministeriali 26 aprile 1966 e precedenti, nella zona in agro di Viterbo, denominato « Pian di Giorgio » della estensione di ha. 650 circa, viene revocato a tutti gli effetti. Nell'anzidetta zona di « Pian di Giorgio » viene contemporaneamente costituita, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico sopracitato un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, la cui superficie di ha 650 circa è delimitata dai seguenti confini, meglio specificati nella documentazione agli atti:

nord: confine del comune di Montefiascone;
est: strada provinciale Teverina.
sud: fosso Sanguinara;
ovest: strada nazionale Cassia.

(8116)

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in comune di Macugnana

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località sita in comune di Macugnana (Novara), della estensione di ha. 3400 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: dalla cima del Corno Rosso lungo il confine con la Svizzera per cresta alle cime Roffel orientale e occidentale, al Weissthor (quota 3609), Mittelhorn, cima Jazzi, Gran Filar, Piccolo Filar, Jagerhorn, Nordern, Silbersattel. Canalone Marinelli, morena destra orografica del ghiacciaio del Belvedere fino alla sorgente del torrente Anza. Di qui lungo il piede delle rocce fino ad incrociare il sentiero per Pecetto Sentiero per Pecetto e strada statale fino al ponte dell'Isella e canalone omonimo fino alla punta Battel. Per la cresta alla punta Joderhorn. Da questa punta, seguendo il confine svizzero, fino al monte Moro ed al Corno Rosso ».

(8109)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7062/1698, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Borgia Carmelina, nata il 1° novembre 1922 in Montenero di Bisaccia, Borgia Luigi, nato il 1° luglio 1935 in Montenero di Bisaccia, Borgia Antonino-Zenone, nato il 1° aprile 1925 in Montenero di Bisaccia, Borgia Antonio, nato il 6 febbraio 1927 in Montenero di Bisaccia, Borgia Francesco, nato il 5 maggio 1932 in Montenero di Bisaccia, Borgia Maria, nata il 30 ottobre 1933 in Montenero di Bisaccia e Borgia Anna, nata il 16 maggio 1937 in Montenero di Bisaccia, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 2° tronco rurale in agro di Montenero di Bisaccia, estese mq. 26.860, riportate in catasto alla particella n. 27 parte del foglio di mappa n. 68 ed alle particelle 1-*h*, 4 parte, 7 parte e 1-*a b* del foglio di mappa n. 75 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 124, 125, 149 e 150.

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5599/1600, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ascenzo Giovannino, nato il 26 maggio 1926 a Montenero di Bisaccia e Di Pietro Nina-Maria, nata il 18 maggio 1925 a Montenero di Bisaccia, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », 2° tronco rurale in Montenero di Bisaccia, estese mq. 11.405, riportate in catasto alla particella n. 173 parte del foglio di mappa n. 66 ed alla particella n. 1-*a g* del foglio di mappa n. 72 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 60 e 61.

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5598/1599, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Benedetto Giuseppe, nato a Montenero di Bisaccia il 25 agosto 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », 2° tronco rurale in agro di Montenero di Bisaccia, estese mq. 9570 riportate in catasto alle particelle numeri 87 parte ed 1-*b f* del foglio di mappa n. 72 ed alla particella n. 1-*c* del foglio di mappa n. 74 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 94, 95 e 97.

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7061/1699, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pellicciotti Maria Incoronata, nata a Larino il 26 aprile 1918 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », 2° tronco rurale in Montenero di Bisaccia, estese mq. 7690, riportate in catasto alle particelle numeri 77 parte, 1-*a s*, 76 parte, 1-*a t*, 77 parte, 1-*a n* del foglio di mappa n. 72 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 78, 79, 80, 81, 82, 83.

(8279)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1969, registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 78, l'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno con fabbricato rurale siti in comune di Anzola Emilia della superficie di ha 9.50.23 di proprietà dell'ing. Grazia Marco.

(8484)

Modifiche di comprensori dei consorzi di bonifica Vallio Meolo Musestre e Canale della Vittoria

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1969 al registro n. 12, foglio n. 237, il comprensorio del consorzio di bonifica Vallio Meolo Musestre viene ampliato da Ha. 15.435.30.84 ad Ha. 19.075.20.88 ed il comprensorio del consorzio di bonifica Canale della Vittoria viene ridotto da Ha. 29.376.66.61 ad Ha 25.044.14.26.

(8570)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla vacanza della cattedra di chimica farmaceutica applicata presso la facoltà di farmacia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di chimica farmaceutica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente comunicato sostituisce, a tutti gli effetti, l'avviso di vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 22 agosto 1969 che, pertanto, deve intendersi annullato.

(8569)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 257, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Terraroli Pierino avverso il decreto ministeriale 22 febbraio 1967, con il quale, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato ordinato al ricorrente il pagamento dell'indennità di L. 4.000.000 per il danno arrecato al paesaggio con la costruzione del quarto piano di un edificio sito nel comune di Desenzano del Garda, senza il preventivo nulla osta ex art. 7 della legge predetta, del soprintendente ai monumenti di Milano.

(8047)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento del « XIII SINCAS - Salone internazionale campeggio sport », in Milano

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, in data 1° agosto 1969, n. 54188, ha comunicato che i promotori del « XIII SINCAS - Salone internazionale campeggio sport », organizzeranno in Milano la predetta manifestazione dal 4 al 6 ottobre 1969 anzichè dal 25 al 27 ottobre 1969, come precedentemente programmato.

(8481)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.564.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8343)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.251.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8344)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1969, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.900.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8345)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Bonavigo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.257.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8324)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1969, il comune di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.882.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8325)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.183.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8346)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.650.112 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8347)

Autorizzazione al comune di S. Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di S. Agata di Puglia (Foggia) vene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.838.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8348)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.873.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8349)

Autorizzazione al comune di Celle S. Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Celle S. Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.784.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8354)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.927.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8355)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.490.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8356)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Dinami (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.031.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8357)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.547.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8358)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.901.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8359)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Fornelli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.195.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8360)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di S. Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.972.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8363)

Autorizzazione al comune di Castelpetroso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Castelpetroso (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.545.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8361)

Autorizzazione al comune di S. Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di S. Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.859.013, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8362)

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Pettoranello del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.724.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8364)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Pesche (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.634.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8365)

Autorizzazione al comune di Montenero di Bisaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.223.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8366)

Autorizzazione al comune di Mafalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1969, il comune di Mafalda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.378.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8367)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.604.198, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8351)

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Anzano di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.108.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8350)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.128.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8352)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.005.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8353)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi dell'11 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,46	629,50	629,40	629,45	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,80	583,75	583,75	583,80	583,10	583,40	583,75	583,80	583,80	583,80
Fr. Sv.	146,54	146,54	146,51	146,5250	146,40	146,50	146,60	146,5250	146,54	146,55
Kr. D.	83,68	83,65	83,67	83,67	83,20	83,60	83,65	83,67	83,68	83,68
Kr. N.	88,07	88,05	88,08	88,07	87,70	88,08	88,06	88,07	88,07	88,07
Kr. Sv.	121,66	121,60	121,65	121,66	121,30	121,60	121,65	121,66	121,66	121,65
Fol.	174,07	174,05	174,01	174,05	174,05	174 —	174,07	174,05	174,07	174 —
Fr. B.	12,50	12,50	12,5025	12,4990	12,495	12,48	12,505	12,4990	12,50	12,50
Franco francese	113,51	113,45	113,42	113,47	113,50	113,45	113,45	113,47	113,51	113,45
Lst.	1501,75	1501,15	1501,35	1501,20	1501,50	1500,60	1501,15	1501,20	1501,75	1501,50
Dm. occ.	158,50	158,54	158,52	158,5350	158,50	158,40	158,54	158,5350	158,50	158,50
Scell. Austr.	24,34	24,34	24,36	24,3490	24,25	24,33	24,3575	24,3490	24,34	24,34
Escudo Port.	22,16	22,15	22,12	22,16	22,05	22,15	22,14	22,16	22,16	22,16
Peseta Sp.	9,03	9,03	9,04	9,0320	9 —	9,01	5,0350	9,0320	9,03	9,03

Media dei titoli dell'11 settembre 1969

Rendita 5 % 1935	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,075
» 5 % (Ricostruzione)	91,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,10
» 5 % (Città di Trieste)	92,50
» 5 % (Beni Esteri)	89,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,50
» » » » 1968-83	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,60
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,525
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1969

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,775
1 Franco svizzero	146,562
1 Corona danese	83,66
1 Corona norvegese	88,065
1 Corona svedese	121,655
1 Fiorino olandese	174,06
1 Franco belga	12,502
1 Franco francese	113,46
1 Lira sterlina	1501,175
1 Marco germanico	158,537
1 Scellino austriaco	24,353
1 Escudo Port.	22,15
1 Peseta Sp.	9,033

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato del sedime costituente l'ex aeroporto delle Noghere, in comune di Muggia

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 19 agosto 1969, n. 431, è stato dismesso dal demanio pubblico - ramo difesa-Aeronautica e trasferito tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato l'immobile costituente l'ex aeroporto delle Noghere, della superficie di mq. 94.126, censito nel catasto del comune di Muggia (Trieste) all'estratto del foglio di possesso fondiario n. 1755, con i seguenti dati:

Part. n. 126/1, piazzale, superficie da dismettere Ha. 0.82.37
Part. n. 129/1, esente, superficie da dismettere Ha. 0.38.34
Part. n. 126/70, seminativo 1, superficie da dismettere Ha. 0.96.73
Part. n. 126/71, canale, superficie da dismettere Ha. 0.04.90
Patr. n. 126/72 arg pr. 4, superficie da dismettere Ha. 0.13.63
Part. n. 126/73, seminativo 1, superficie da dismettere Ha. 0.10.10
Part. n. 126/74, seminativo 1, superficie da dismettere Ha. 0.85.22
Part. n. 126/75, prato 4, superficie da dismettere Ha. 0.16.77
Part. n. 126/76, prato 4, superficie da dismettere Ha. 0.62.35
Part. n. 126/77, canale, superficie da dismettere Ha. 0.01.24
Part. n. 126/78, prato 1, superficie da dismettere Ha. 0.53.33
Part. n. 126/79, prato 1, superficie da dismettere Ha. 0.70.66
Part. n. 126/80, strada, superficie da dismettere Ha. 0.16.20
Part. n. 126/81, seminativo 1, superficie da dismettere Ha. 0.44.32
Part. n. 126/82, canale, superficie da dismettere Ha. 0.02.56
Part. n. 126/83, seminativo 1, superficie da dismettere Ha. 1.12.12
Part. n. 126/84, cortile, superficie da dismettere Ha. 0.03.80
Part. n. 126/85, canale, superficie da dismettere Ha. 0.03.60
Part. n. 126/86, canale, superficie da dismettere Ha. 0.06.94
Part. n. 126/87, seminativo 1, superficie da dismettere Ha. 1.53.43
Part. n. 126/88, strada, superficie da dismettere Ha. 0.06.41
Part. n. 126/89, prato 3, superficie da dismettere Ha. 0.02.00
Part. n. 126/90 canale, superficie da dismettere Ha. 0.01.20
Part. n. 1129, casa, superficie da dismettere Ha. 0.00.32
Part. n. 1130, casa, superficie da dismettere Ha. 0.00.60
Part. n. 1131, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1132, casa superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1133, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1134, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1135, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.30
Part. n. 1136, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1137, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1138, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1139, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1140, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1141, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1142, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1143, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1144, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1145, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1146, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.30
Part. n. 1147, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1148, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1149, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1150, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1151, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1152, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1153, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16
Part. n. 1154, casa, superficie da dismettere Ha. 0.02.16

Totale . . Ha. 9.41.26

(8331)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 22 settembre 1967 al 5 ottobre 1967 a norma dei Regolamenti CEE n. 595/67, n. 626/67 e n. 642/67, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

- **Stati membri della CEE non produttori: Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi (Regolamento CEE n. 428/67);**
- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).**

Numero		Denominazione delle merci	Belgio Germania Lussemburgo Paesi Bassi	Paesi Terzi		S.A.M.A e P.T.O.M	
della Tariffa	della Statistica		dal 22-9-1967 al 5-10-1967	dal 22-9-1967 al 28-9-1967	dal 29-9-1967 al 5-10-1967	dal 22-9-1967 al 28-9-1967	dal 29-9-1967 al 5-10-1967
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06-14	- riso a grani tondi	zero	1.130,000	1.130,000	755,000	755,000
	07-15	- riso a grani lunghi	zero	1.130,000	1.130,000	755,000	755,000
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08-12	- riso a grani tondi	356,75	1.412,500	1,412,500	943,750	943,750
	11-16	- riso a grani lunghi	356,75	1.412,500	1.412,500	943,750	943,750
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17-25	- - riso a grani tondi	3,93	3.121,875	2.910,625	2.209,375	1.998,125
	18-28	- - riso a grani lunghi	30,81	3.483,750	3.248,125	2.502,500	2.266,875
		- riso lavorato a fondo:					
	21-31	- - riso a grani tondi	19,03	3.325,000	3.100,000	2.375,000	2.150,000
	23-34	- - riso a grani lunghi	49,71	3.734,375	3.481,875	2.709,375	2.456,875
10-06-C	09-10-13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(4898)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale - n. 679 in data 27 marzo 1968 - è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 19 dicembre 1967, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(8203)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di La Spezia

Con decreto 30 maggio 1969, n. 584 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area derivante dalla copertura di un tratto del torrente Proffiano, in comune di La Spezia, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 della superficie di mq. 88 ed indicata nell'estratto catastale rilasciato il 18 maggio 1967 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(8469)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Sasso Marconi nell'elenco delle località climatiche balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale 7 giugno 1969, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Sasso Marconi (Bologna) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8465)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 5 % serie ordinaria trentennale - 5 % serie ordinaria trentacinquennale - 5,50 % serie speciale « Ricostruzione Edilizia » - 5,50 % serie ordinaria trentennale - 6 % serie speciale A.N.A.S. - 6 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1969, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale « Città di Roma » 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 570 titoli di L. 500
» 460 titoli di » 2.500
» 670 titoli di » 5.000
» 456 titoli di » 12.500

in totale n. 2.156 titoli per il complessivo valore nominale di L. 10.485.000;

b) *In ordine alle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.586 titoli di L. 50.000
» 2.103 titoli di » 500.000
» 564 titoli di » 1.000.000
» 28 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.281 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.834.800.000;

c) *In ordine alle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 5.300 titoli di L. 5.000
» 2.872 titoli di » 12.500
» 2.039 titoli di » 25.000
» 2.304 titoli di » 50.000
» 975 titoli di » 500.000

in totale n. 13.490 titoli per il complessivo valore nominale di L. 716.075.000;

d) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione Edilizia » - 2ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 40 titoli di » 500.000

in totale n. 41 titoli per il complessivo valore nominale di lire 20.050.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 470.087.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 64.000.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 20.050.000;

e) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.643 titoli di L. 50.000
» 1.529 titoli di » 500.000
» 363 titoli di » 1.000.000
» 56 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.591 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.489.650.000;

f) *In ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale A.N.A.S - emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 145 titoli di » 500.000
» 406 titoli di » 1.000.000

in totale n. 783 titoli per il complessivo valore nominale di lire 507.500.000;

g) *In ordine alle obbligazioni 6 % serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.487 titoli di L. 12.500
» 10.340 titoli di » 50.000
» 7.485 titoli di » 500.000
» 1.813 titoli di » 1.000.000
» 78 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000

in totale n. 21.205 titoli per il complessivo valore nominale di L. 6.501.087.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 settembre 1969

Il presidente: ODORIZZI

(8587)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame-colloquio a sei posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti per le provincie di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, secondo cui per conseguire la nomina in ruolo il personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, dopo il periodo di prova, deve ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1923, n. 3164;

Visto l'art. 43 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che sancisce, fra l'altro, norme per la nomina ad agente di pubblica sicurezza di personale destinato dal Governo alla esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi dello Stato;

Visto l'art. 81 del regolamento per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, il quale prescrive, quale primo requisito necessario per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, di cui al comma precedente, l'essere di età maggiore, principio, peraltro, ribadito dal Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza, divisione polizia amministrativa, sezione I, con nota n. 10.15413l0182.A (6) del 23 giugno 1967;

Ritenuto che a tenore del predetto art. 81 del regolamento per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, le norme di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto riguarda il requisito dell'età per l'ammissione ai pubblici concorsi debbono intendersi ovviamente modificate in tal senso per l'ammissione al concorso per l'accesso alla carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Considerato che alla data del presente bando nel ruolo del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti sussistono vacanze di posti per cui si può procedere al conferimento di sei posti per le provincie di Trento e Bolzano di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto delle norme che stabiliscono in materia di assunzione senza concorso, la riserva di posti a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, 21 novembre 1951, n. 1396; 29 dicembre 1956, n. 1507; 23 maggio 1960, n. 671; 24 gennaio 1962, n. 46; n. 638 del 4 luglio 1967;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 191;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a sei posti di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti per le provincie di Trento e Bolzano, con sede d'esame in Trento.

Art. 2.

Tre dei sei posti messi a concorso sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino il colloquio di lingua tedesca, di cui alla lettera *B*) dell'art. 7 e che risultino idonei nel colloquio di cui alla lettera *A*) dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, il colloquio di cui alla lettera *A*) dello stesso art. 7 e che superino il colloquio in lingua italiana di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra. Per i profughi disoccupati il limite di età è elevato ad anni 55;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra. Le elevazioni di cui al precedente n. 1), si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

c) per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dell'Arma dei carabinieri, purchè non dimessi dal servizio per motivi di salute o disciplinari;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Magadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra; per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288); per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Si prescide dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

E) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) di essere in possesso del titolo attestante il compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Non sono altresì ammessi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente articolo 3, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio attestante il compimento degli studi elementari;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i candidati che desiderino concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo, il colloquio in lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano concorrere ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca le prove d'esame. In tal caso, debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere il colloquio di lingua italiana.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata e vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi.

Art. 5.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 12.

Art. 7.

Prova di esame

A) Il colloquio avrà per oggetto:

1) lettura di un brano e riassunto orale di esso. Pratico riconoscimento delle parti di un discorso;

2) episodi e personalità di rilievo del Risorgimento italiano fino a Vittorio Veneto;

3) l'Italia fisica e politica;

4) organizzazione del comune, della provincia dello Stato;

5) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

6) nozioni sul servizio d'istituto relativo ai custodi e guardie notturne delle soprintendenze alle antichità e belle arti; mansioni dei custodi e guardie notturne addetti agli scavi, ai monumenti, alle gallerie ed agli uffici, in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna;

B) I candidati che desiderino concorrere ai tre posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre al colloquio in lingua italiana, di cui alla precedente lettera *A*), dovranno sostenere il colloquio in lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che desiderino concorrere ai tre posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere il colloquio di cui alla precedente lettera *A*) in lingua tedesca, dovranno sostenere un colloquio in lingua italiana.

Art. 8.

Per lo svolgimento del colloquio che si svolgerà nella sede di Trento, si osserveranno le norme dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La data in cui si svolgerà detta prova sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sara, inoltre, data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile del giorno dell'ora in cui sarà tenuta la prova d'esame.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Il colloquio si intenderà superato se i candidati avranno ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

Per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, i vincitori debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 21 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai concorrenti nelle prove di esame.

La graduatoria dei vincitori, in base alle riserve di posti e alle preferenze previste dalle disposizioni vigenti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che avendo sostenuto in detta lingua le prove d'esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 7 del presente decreto, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova scritta e orale di lingua italiana.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 comma quarto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 12.

I candidati che abbiano superato la prova d'esame e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 13.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1956, n. 1027, la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica o certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto (licenza elementare);

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti indicati nel precedente art. 12;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del

comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954 n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 12 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custodi e guardie notturne nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova i custodi in prova, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione ed abbiano ottenuto dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, essi non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una soprintendenza o istituto autonomo di antichità e d'arte diversi da quello cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1027.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1969
Registro n. 65, *foglio n.* 178.

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per esame a sei posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti per le provincie di Trento e Bolzano - sede di esame Trento.

Il sottoscritto chiede di concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 2 del bando e si dichiara disposto a sostenere il colloquio in lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 7 del bando di concorso.

Il sottoscritto cittadino italiano di lingua tedesca della provincia di Bolzano chiede di concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 2 del bando e dichiara di voler effettuare la prova di esame in lingua tedesca e di sostenere un colloquio in lingua italiana come previsto nella lettera *B*) dell'art. 7 del bando di concorso.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; oppure ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .,

7) non e stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . .

Firma . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7996)

Avviso relativo alla proroga dei termini di scadenza per la partecipazione ai concorsi di merito distinto, per i posti disponibili al 1° ottobre 1967 e 1° ottobre 1968, nei licei ed istituti magistrali.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1969, registro n. 72, foglio n. 285, i termini per la presentazione delle domande documentate di partecipazione ai concorsi di merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati ai professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 17 maggio 1969, e quelli relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1968, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 6 giugno 1969, sono stati prorogati al 30 settembre 1969.

(8334)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, ed in particolare l'art. 54, riguardante gli orfani di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1965, n. 218, che stabilisce la tabella organica dei salariati dell'Amministrazione della marina mercantile;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Considerata la necessità di ricoprire le vacanze attualmente esistenti nella suddetta tabella organica;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile:

1) concorso a un posto di 1ª categoria (operaio specializzato) con la qualifica di mestiere di conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categoria *D* ed *E;*

2) concorso a tre posti di 2ª categoria (operai qualificati) con la qualifica di mestiere di conducenti di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categoria *C;*

3) concorso a sei posti di 3ª categoria (operai comuni) con la qualifica di mestiere di manovale specializzato.

I suddetti concorsi sono emanati dopo aver accantonati i posti ancora da conferire in favore delle varie categorie di riservatari previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le esenzioni e le elevazioni del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde da tale limite per i dipendenti di ruolo dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari (licenza della 5ª elementare).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta legale nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A*: per i candidati estranei all'amministrazione dello Stato e allegato *B*: per i candidati in atto già salariati di ruolo dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la categoria e la qualifica di mestiere (esclusivamente tra quelle indicate al precedente art. 1 per la quale intende concorrere).

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi, nonchè a precedenza o preferenza nell'assunzione;

9) essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria (licenza della 5ª elementare).

Nella domanda stessa il candidato dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito ed il comune di attuale residenza.

Il Ministero della marina mercantile non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che il candidato apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraindicate ovvero prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso di un posto di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di conducente di automezzi i candidati devono essere in possesso della patente di guida per autoveicoli della categoria *D* ed *E* o di quelle superiori, rilasciata dalla competente prefettura.

Per l'ammissione al concorso a tre posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di conducente di automezzi, i candidati devono essere in possesso della patente di guida per autoveicoli della categoria *C* o di quelle superiori, rilasciata dalla competente prefettura.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che danno titolo di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 6.

I candidati ammessi per posti di operaio permanente della 1ª e della 2ª categoria saranno sottoposti, nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, ad un esame teorico-pratico attraverso il quale dovranno dimostrare di possedere:

1) per la qualifica di operaio permanente di 1ª categoria con patente di guida per autoveicoli della categoria *D* ed *E*: conoscenza della costituzione e del funzionamento dei vari tipi di motori (Diesel e scoppio) e dei vari organi; principali modi di prevenire e riparare le avarie; conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale.

La prova sarà completata con un breve esperimento pratico di guida.

2) per la qualifica di operaio permanente di 2ª categoria - conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categoria *C*: conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale, della costituzione e del funzionamento del motore e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire e riparare avarie. Detta prova sarà completata con un breve esperimento pratico di guida.

Gli esami teorico-pratici anzidetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20 in ciascuna prova (prova orale ed esperimento pratico).

I risultati di tali prove serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Per sostenere le prove anzidette i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente da pubblica amministrazione, ovvero tessera di riconoscimento personale;

b) tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Il concorso a sei posti di operaio permanente di 3ª categoria verrà effettuato a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti dei candidati.

I candidati dovranno produrre domanda di ammissione al concorso corredata da *tutti i documenti* che ritengano utili per la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1. - *Titoli professionali.*

a) servizio presso pubbliche amministrazioni o presso enti pubblici:

certificato rilasciato dal competente ufficio dal quale risultino la natura e la durata dei servizi prestati;

b) *servizio presso privati:*

certificati ed attestazioni dai quali risultino la natura e la durata delle prestazioni, rilasciati con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) ditte industriali, commerciali e similari: certificato del titolare della ditta, vistato dalla camera di commercio, industria e agricoltura;

2) artigiani: certificato od attestazione del titolare vistato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, con esplicita indicazione del numero di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura e dell'attività per la quale il titolare stesso è iscritto;

3) agricoltori e coltivatori diretti: certificato della associazione degli agricoltori o dei coltivatori diretti, convalidato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le predette certificazioni devono essere accompagnate da copia autentica del libretto di lavoro, vistata dal competente ufficio provinciale del lavoro, ovvero, da copia autentica del libretto di assistenza malattia vistato dall'ufficio provinciale competente, da cui risultino i periodi di occupazione e la natura dei servizi prestati;

c) servizio nella marina mercantile:

1) personale imbarcato: estratto della matricola mercantile rilasciato dalla capitaneria di porto competente, da cui risultino i periodi d'imbarco e la natura delle prestazioni;

2) personale tecnico delle costruzioni navali: certificato rilasciato dalla società armatrice o cantiere navale, vistato dalla camera di commercio, industria e agricoltura, da cui risultino i periodi e la natura del lavoro prestato. Detto certificato deve essere accompagnato dall'estratto del Registro personale tecnico delle costruzioni navali, rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

2. - *Servizio militare nelle forze armate.*

(Esercito, Marina, Aeronautica, Corpo delle guardie di finanza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia delle carceri).

a) copia del foglio o estratto matricolare rilasciato dalla competente autorità;

b) attestati rilasciati dall'autorità militare da cui risultino, ad integrazione del foglio o estratto matricolare, i periodi e la natura delle prestazioni;

c) brevetti militari di specializzazione o copia degli stessi, autenticate nei modi di legge.

3. - *Titoli di studio rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti.*

Diploma di scuola o Istituto di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di qualifica conseguito presso scuole o istituti di Stato ovvero legalmente riconosciuti, rilasciati dal Ministero della pubblica istruzione o, in mancanza, certificati della scuola di provenienza legalizzati dal competente provveditorato agli studi.

In luogo del diploma o del certificato è ammessa la presentazione di copia autenticata nei modi di legge.

4. - *Titoli attestanti la formazione, l'addestramento e la qualificazione professionale conseguiti presso enti, istituti e scuole non statali.*

1) scuole allievi operai delle forze armate: attestato di idoneità rilasciato dal direttore della scuola, da cui risultino la durata del corso e la qualificazione professionale conseguita;

2) corsi presso centri addestramento professionali: attestato di idoneità rilasciato dal direttore del corso, vistato dall'ufficio regionale del lavoro ovvero dalla autorità vigilante competente, da cui risultino la natura e la durata del corso;

3) corsi presso il consorzio istruzione tecnica: attestato di idoneità rilasciato dalla scuola e convalidato dal consorzio, da cui risultino la natura e la durata del corso;

4) corsi presso l'Istituto nazionale di addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.): attestato di idoneità rilasciato dall'I.N.A.P.L.I. e vistato dall'ufficio regionale del lavoro, da cui risultino la natura e la durata del corso;

5) corsi presso l'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.): attestato di idoneità rilasciato dall'ENALC e vistato dall'ufficio regionale del lavoro, da cui risultino la natura e la durata del corso;

6) corsi svolti presso altri enti, scuole o istituti e imprese: attestato di idoneità rilasciato dal direttore dei corsi e vistato dalla competente autorità, da cui risultino la natura e la durata del corso.

5. - *Altri titoli.*

E' ammessa la presentazione di titoli comprovanti il conseguimento di idoneità in precedenti concorsi ad operaio dello Stato, nonchè di brevetti e patenti di specializzazione.

N.B. — Tutti i documenti debbono essere redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

La licenza di 5ª elementare che dovrà essere successivamente prodotta dai vincitori del concorso non rientra fra i titoli valutabili.

Art. 8.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale ai posti di 1ª e 2ª categoria e per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti di 3ª categoria, saranno nominate una o più commissioni con successivo decreto ministeriale.

La commissione nominata per l'esame dei titoli del concorso a posti di 3ª categoria, nella prima adunanza, stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli suddetti e, successivamente, formerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei.

Art. 9.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 1, sarà nominata un'apposita commissione, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La commissione predetta esprimerà il suo giudizio, in base a quanto stabilito dal citato art. 20, secondo comma, del predetto regolamento.

Limitatamente alla qualifica di conducente di automezzi di 2ª categoria, in possesso della patente di guida per autoveicoli della categoria *C*, l'accertamento suddetto comprenderà un esame psicotecnico completo.

I candidati verranno tempestivamente avvisati del luogo e del giorno in cui saranno sottoposti ai predetti accertamenti sanitari. All'atto della presentazione dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi ai posti di 1ª e 2ª categoria saranno formate per ciascuna qualifica di mestiere, in base alla votazione riportata nell'esame teorico-pratico di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso a posti di 3ª categoria sarà formata in base ai criteri predeterminati dalla commissione di cui all'art. 8; la commissione terrà conto, altresì, del giudizio espresso secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto.

Per le preferenze e per le precedenze, a parità di merito, si osserveranno le norme in vigore; a tal fine i candidati saranno invitati a produrre, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, la necessaria documentazione.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso indetto con il presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali richiesti per la nomina a operaio di ruolo dello Stato.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi all'esame teorico-pratico, ovvero ad accertamenti sanitari, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti redatti su carta legale:

a) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia autentica notarile (licenza della 5ª elementare);

b) attestato comprovante il titolo professionale in originale o copia autenticata notarile, rilasciato dalle competenti autorità;

c) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

f) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica competente;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualche motivo non abbiano ancora prestato servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i salariati dello Stato.

Al termine del suddetto periodo di prova, se favorevole, i vincitori saranno nominati in ruolo. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se l'esito sarà ancora negativo, sarà dichiarata con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 15.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: LUPIS

Registrato alal Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1969
Registro n. 4 *Marina mercatnle, foglio n.* 60

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dai *candidati estranei* all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . n. . . presa visione del bando di concorso per posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati di codesta amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . posti (numero dei posti) di . . categoria (specificare la categoria: 1ª, 2ª, o 3ª) per la qualifica di mestiere di . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è di sana e robusta costituzione esente da imperfezioni fisiche o da malattie contagiose in atto;

5) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria, che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza della 5ª elementare);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .,

8) è in possesso del seguente titolo professionale: . . . . . (dichiarare il tipo di patente automobilistica ed eventuali altri titoli professionali con i relativi attestati comprovanti la frequenza a corsi di specializzazione o di qualificazione di mestiere, ecc);

9) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dello art. 2 del bando perchè . . . . (indicare i motivi: invalido di guerra, reduce, combattente e categorie similari coniugato e numero dei figli, ecc.);

10) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio, ecc. Per gli aspiranti al concorso a posto di operaio permanente di 3ª categoria, dovranno allegarsi alla domanda i titoli indicati nell'art. 7 del bando di concorso).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma che il candidato apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a . . posti di operaio permanente di . . . . categoria con qualifica di mestiere di . . . .

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: LUPIS

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 *dai candidati in atto già salariati* di ruolo dello Stato e da inviare al Ministero entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . in atto operaio permanente di . . . . . . categoria con la qualifica di . . . . alle dipendenze del . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . presa visione del bando di concorso per posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati di codesta amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data . . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti (numero dei posti) di . . . . categoria (specificare la categoria: 1ª, 2ª o 3ª) per la qualifica di mestiere di . . . .

Si allegano i seguenti documenti: (stato matricolare di servizio civile rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed eventuali altri titoli).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Timbro dell'amministrazione di appartenenza.

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . operaio permanente di . . . . . categoria (indicare la qualifica di mestiere).

Firma del capo ufficio o del direttore del servizio
. . . .

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a . . posti di operaio permanente di . . . . categoria con la qualifica di mestiere di . . . .

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: LUPIS

(8214)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 248, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1969, registro n. 7 Difesa, foglio n. 286, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1969 registro n. 15 Difesa, foglio n. 159, con il quale è stato sostituito il presidente della commissione esaminatrice di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Maresc. ord. s.p. CC. Frittoli Fausto, nato il 4 marzo 1933 . punti 40,745
2. Maresc. capo s.p. CC. Di Matteo Giuseppe, nato il 29 luglio 1930 . » 40,325
3. Maresc. ord. s.p. CC. Dicuonzo Giuseppe, nato il 25 febbraio 1932 » 38.210
4. Maresc. ord. s.p. CC. Parisi Giuseppe, nato l'11 febbraio 1935 . » 37,405
5. Maresc. ord. s.p. CC. Buono Salvatore, nato il 23 luglio 1931 . » 35,970
6. Maresc. capo. s.p. CC. D'Arcangelo Francesco, nato il 13 agosto 1932 . » 35.890
7. Maresc. ord. s.p. CC. Sanfilippo Salvatore, nato il 27 novembre 1935 . » 35,735
8. Maresc. ord. s.p CC. Pighini Giancarlo, nato il 21 gennaio 1935 . » 35,475
9. Maresc. ord. s.p. CC. Papa Renzo, nato il 26 agosto 1935 » 35,215
10. Maresc. ord. s.p. CC. Coda Luigi nato il 23 aprile 1935 . » 35,120
11. Maresc. ord. s.p. CC. Eleuteri Girolamo, nato il 18 novembre 1932 . » 34,055
12. Maresc. ord. s.p. CC. Carrus Giampaolo, nato il 6 gennaio 1934 . » 33,950
13. Maresc. ord. s.p. CC. Longhi Lorenzo, nato l'11 agosto 1935 . . . . » 33,370

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Frittoli Fausto . . . . punti 40,745
2. Di Matteo Giuseppe . . . . » 40,325
3. Dicuonzo Giuseppe . . . . » 38.210
4. Parisi Giuseppe . . . . » 37,405
5. Buono Salvatore . . . . » 35,970

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. D'Arcangelo Francesco . . . . . . punti 35,890
2. Sanfilippo Salvatore . . . . » 35.735
3. Pighini Giancarlo . . . . » 35,475
4. Papa Renzo . . . . » 35,215
5. Coda Luigi . . . . punti 35,120
6. Eleuteri Girolamo . . . . » 34,055
7. Carrus Giampaolo . . . . » 33,950
8. Longhi Lorenzo . . . . » 33,370

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 400

(8490)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di centodiciotto posti nelle singole qualifiche del ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di centodiciotto posti nelle singole qualifiche del ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di centodiciotto posti nelle singole qualifiche del ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Sarpi dott. Walter, direttore di divisione.

Componenti:

Cuomo dott. Salvatore, direttore di sezione;
D'Alfonso dott Luigi, direttore di sezione;
Cannucciari dott. Ugo, direttore di sezione;
Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Segretario:

Pavone Mario, segretario contabile principale.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio 1969, presunta in L. 150.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione delle spese del predetto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1969
Registro n. 12, foglio n. 319

(8455)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969, avranno luogo in Roma, presso il « Palazzo degli Esami » in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10, 11, 12 e 13 dicembre 1969, con inizio alle ore 8.

(8459)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di appalto concorso per opere d'arte presso la nuova Chiesa del complesso clinico-ospedaliero di Padova

E' indetto pubblico concorso tra gli artisti per l'esecuzione di opere d'arte da realizzare nella nuova Chiesa del complesso clinico-ospedaliero.

Le opere d'arte da eseguire consistono:

a) in un Crocifisso in bronzo, a tutto rilievo, dell'altezza di circa m. 1,80, da adattarsi comunque alla croce già ricavata a rilievo sul fondo in calcestruzzo del presbiterio della chiesa.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1 : 3 ed in materiale a scelta dall'artista;

b) in quattordici stazioni della Via Crucis, in pietra viva o in bronzo, atte ad essere apposte a parete.

Almeno tre bozzetti, nel rapporto 1 : 1, in materiale a scelta.

I bozzetti, a cura e spese dei concorrenti; distinti per ciascuna opera, dovranno pervenire all'Ufficio tecnico del consorzio edilizio dell'Università di Padova, via VIII febbraio, improrogabilmente entro le ore 12 (dodici) del giorno 31 ottobre 1969, e di essi sarà rilasciata regolare ricevuta.

I singoli bozzetti dovranno essere solamente contrassegnati da un « motto » ed accompagnati da una busta sigillata e recante il medesimo « motto » in cui il concorrente segnerà il nome, cognome e indirizzo corrispondenti al motto medesimo e unirà:

a) un certificato di cittadinanza italiana;

b) una dichiarazione in carta legale da L. 400 con la quale viene attestato che si è recato sul posto ed ha preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

c) eventuali titoli atti a dimostrare la idoneità del concorrente.

Tanto i bozzetti quanto le buste dovranno portare l'intestazione generale: « Opera d'arte da eseguire presso la Chiesa del complesso clinico-ospedaliero di Padova »; la stessa intestazione sarà ripetuta all'esterno sulla busta sigillata.

Le buste saranno aperte dopo che la commissione giudicatrice, di cui in appresso, avrà redatto il verbale di aggiudicazione. I bozzetti verranno esaminati e giudicati da una commissione costituita secondo le norme dell'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 237. Della commissione farà parte, con funzioni di segretario, anche un funzionario del consorzio.

Gli artisti che saranno nominati membri della commissione non possono, ne direttamente nè indirettamente, partecipare al concorso.

La commissione giudicherà inappellabilmente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; essa accerterà la regolarità dei documenti presentati e designerà il vincitore compilando una breve relazione.

In mancanza di vincitore la commissione potrà segnalare non più di tre concorrenti come meritevoli di essere presi in considerazione, e ad essi l'amministrazione richiederà gli elementi integrativi che saranno suggeriti dalla stessa commissione, la quale successivamente si pronuncerà in via definitiva per la scelta dell'artista. Agli ammessi a questo secondo giudizio e non vincitori l'Amministrazione potrà concedere un contributo per rimborso spese.

Il compenso al vincitore per l'esecuzione dell'opera è stabilito in ragione di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per il crocefisso di cui alla lettera *a*); L. 3.020.000 (tremilioniventimila) per le quattordici stazioni di cui alla lettera *b*). Nel suddetto compenso sono comprese tutte le spese ed oneri per dare le opere ultimate, nonchè l'IGE, le spese per la registrazione e la stipulazione del contratto, senza diritto di rivalsa.

Il pagamento sarà effettuato alla consegna ed accettazione dell'opera, dedotta la trattenuta del 10% a garanzia, che sarà restituita, senza interessi, ad avvenuta approvazione del collaudo. L'opera ultimata sarà sottoposta alla procedura di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta una aliquota pari al 2% dell'importo contrattuale, che sarà devoluta, a sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, alla Cassa nazionale di assistenza belle arti.

Per l'esecuzione dell'opera sarà concesso un periodo di tempo massimo di cinque mesi dalla consegna, trascorso il quale sarà applicata una penalità di L. 10.000 (diecimila) al giorno.

Le opere dovranno essere eseguite sotto l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni in vigore per i lavori da eseguire per conto del Ministero dei lavori pubblici e che si intendono qui integralmente riportate.

L'esito del concorso verrà comunicato direttamente al vincitore e alla stampa locale; dopo di che i non aggiudicatari avranno trenta giorni di tempo per richiedere la restituzione dei bozzetti che, altrimenti, saranno trattenuti dall'amministrazione del consorzio e conservati all'Università. I bozzetti dei vincitori resteranno di proprietà dell'Università.

Padova, 3 luglio 1969

Il rettore-presidente: OPOCHER

(8332)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1969, n. **5**.

Ulteriore finanziamento delle agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 26 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 26 agosto 1966, n. 10, è aumentato di L. 40.000.000 annui per gli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'anno di riferimento potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 2.

Al complessivo onere di L. 80.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede con stanziamenti da iscriversi nello Stato di previsione della Spesa della provincia - tabella *B* - in misura di L. 40.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

Alla copertura dell'onere di L. 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1969 si provvede nel modo seguente:

a) per L. 20.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello Stato di previsione della Spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario;

b) per L. 20.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 380 dello Stato di previsione della Spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della Spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 380. — Cat. VII. - Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . .	L. 20.000.000
Cap. 381. — Cat. VII. - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	» 20.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L. 40.000.000

In aumento:

Cap. 573. — Cat. X. - Contributi a favore dell'artigianato per agevolazioni di operazioni di credito (L. P. 26 agosto 1966, n. 10)	L. 40.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 agosto 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1969, n. 6.
Ulteriore aumento del fondo destinato ad agevolazioni creditizie a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 26 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo previsto dalla legge provinciale 7 novembre 1960, n. 18, aumentato con legge provinciale 4 luglio 1968, n. 6, è ulteriormente aumentato di L. 30.000.000 per l'esercizio finanziario 1969.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della Spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della Spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381. — Cat. VII. - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 30.000.000

In aumento:

Cap. 574. — Cat. X. - Agevolazioni creditizie a favore dell'artigianato. (L. P. 7 novembre 1960, n. 18) L. 30.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 agosto 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8247)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.